

CAPITOLATO D'ONERI
Allegato al BANDO DI GARA
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO BAR - RISTORO
NEI LOCALI DELL'ITC "ALESSANDRO VOLTA" DI BAGNO A RIPOLI (FI)

Il presente capitolato d'oneri disciplina la concessione d'uso dei locali siti presso la sede dell'Istituto Tecnico Commerciale "A. Volta" (di seguito chiamato Istituto) di via Roma 77 Bagno a Ripoli (FI) finalizzata all'erogazione di un servizio di bar - ristoro con relativa preparazione e somministrazione degli alimenti per lo stesso ITC Volta e per il Liceo Scientifico "Gobetti". Per tutte le comunicazioni relative alla presente concessione il referente per il concessionario sarà il D.S. dell'Istituto "A.Volta"

1. Il servizio di bar/ristoro verrà somministrato dal concessionario con le modalità ed alle condizioni disciplinate dal presente capitolato.
2. La durata della concessione è di anni tre, a far tempo dal _____, con possibilità di revisione, a seguito di richiesta di uno dei due contraenti, da presentarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Il contributo annuale per la concessione d'uso dei locali, escluse le spese relative alle utenze, che sono a carico del concessionario, viene determinato nella misura di _____ Euro annui (come indicato nel verbale di aggiudicazione del bando di gara), aggiornati annualmente sulla base della percentuale delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice del costo della vita per la famiglia di operai e impiegati, da corrispondersi con la prima rata di ciascun anno.
4. L'importo di cui al punto 3 sarà versato, in due rate semestrali con scadenza 30 settembre e 31 marzo di ogni anno, all'Istituto Tecnico Commerciale "Alessandro Volta" nella misura del 54% e al Liceo Scientifico "Piero Gobetti" nella misura del 46%.
5. Il Concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle norme generali d'igiene dei prodotti alimentari previste dal D.Lgs n. 155/97.
6. Non potrà cedere o subaffittare, né potrà adibire i locali destinati a Bar-Servizio di Ristoro per un uso diverso da quello contrattuale.
7. L'adeguamento dei locali, gli impianti, le utenze, l'arredamento e le attrezzature necessarie per la fornitura del servizio, nonché la relativa manutenzione, sono a carico del Concessionario che ne garantirà il rispetto delle norme di legge ed in particolare di quelle igieniche, sanitarie e di sicurezza.
8. Il rispetto di tali disposizioni o norme dovrà essere documentato dal Concessionario mediante presentazione ai Dirigenti scolastici dei due Istituti della relativa documentazione. Ogni intervento dovrà essere concordato tra gli Istituti ed il Concessionario, che si dovrà far carico dei relativi oneri economici.
9. Il Concessionario dovrà curare a proprie spese la perfetta pulizia ed igiene dei locali in uso esclusivo, del banco bar e della zona immediatamente adiacente ad esso, nonché di tutti i mobili e dello spazio esterno concesso in uso.
10. Il Concessionario osserverà scrupolosamente le indicazioni e le prescrizioni che gli verranno fornite dai Dirigenti scolastici, dai Direttori S.G.A. e/o dai Consigli d'Istituto, così come dovrà ottenere la preventiva autorizzazione degli stessi Organi per qualsiasi nuova ed eventuale iniziativa.

11. Il Concessionario dovrà servirsi dell'immobile affidatogli per il solo uso di cui alla concessione anzidetta; qualunque diversa destinazione di esso darà diritto all'immediato scioglimento del contratto.
12. La gestione dei locali sarà svolta dal Concessionario che è tenuto al rispetto delle seguenti operazioni: manutenzione ordinaria e pulizia giornaliera di tutti gli ambienti destinati all'esercizio oggetto della presente convenzione e degli spazi antistanti; raccolta differenziata, trasporto ed allontanamento dei rifiuti, di carte, di vetro, di alluminio, di materiale plastico e di qualsiasi altro materiale organico da smaltire; ogni altra operazione relativa al rispetto scrupoloso dell'igiene, della sicurezza, della custodia e della sorveglianza dei locali.
13. Il Concessionario assume a suo carico gli oneri per l'acquisto e la fornitura dei materiali per la pulizia e l'igiene, come strofinacci, scope e detersivi vari, e quant'altro occorra per ottemperare a quanto sopra previsto.
14. Tutte le stoviglie dovranno essere fornite dal Concessionario aggiudicatario, in particolare: le bevande calde dovranno essere servite nelle tradizionali tazze e tazzine; quelle fredde nei bicchieri generalmente prescritti; la posateria dovrà essere in acciaio inossidabile; tutte le stoviglie dovranno essere lavate dopo ogni singolo utilizzo in appositi macchinari in grado di garantire il prescritto livello d'igiene; a richiesta delle istituzioni scolastiche il Concessionario dovrà utilizzare materiale a perdere monouso (bicchieri e tazzine di plastica).
15. Per lo svolgimento del servizio non spetta alcun compenso al Concessionario aggiudicatario, mentre gli Istituti "A. Volta" e "P. Gobetti" non avanzeranno alcuna pretesa sugli introiti che il Concessionario realizzerà.
16. Il Concessionario dovrà vigilare affinché l'accesso ai locali adibiti a Bar sia riservato agli studenti e al personale docente e ATA che presta servizio negli Istituti "A. Volta" e "P. Gobetti" e agli altri componenti le comunità scolastiche.
17. Il servizio bar deve essere reso durante il periodo di normale attività didattica, compreso il periodo degli esami di Stato, secondo il seguente orario: apertura antimeridiana ore 7.30; chiusura ore 15.00; apertura pomeridiana in occasione ed in accordo ad eventuali attività scolastiche; il sabato chiusura alle ore 13.30. Resta ferma la facoltà del Concessionario di ampliare l'orario di apertura previo accordo.
18. Deve essere garantita la presenza di almeno due addetti nel periodo di preparazione dei panini e durante l'intervallo (orario di maggior utilizzo dalle 7.40 alle 8.20, dalle 10.50 alle 11.20, dalle ore 13.30 alle 14.30).
19. Gli Istituti "A. Volta" e "P. Gobetti" si riservano di richiedere eventuali variazioni sui suindicati orari di lavoro, fermo restando i limiti delle ore suindicate.
20. Qualora gli Istituti "A. Volta" e "P. Gobetti" debbano ordinare per qualsiasi causa la sospensione del servizio bar nei periodi previsti dal precedente articolo 17 anche per periodi rilevanti, il concessionario non avrà diritto ad alcun risarcimento salvo esonero dal pagamento del canone mensile quando la sospensione sia superiore ai 20 giorni.
21. L'espletamento del servizio non dovrà turbare il regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività scolastiche.
22. Il Concessionario si impegna a fornire e somministrare prodotti "di prima qualità", con marchi noti e consolidati a livello nazionale e locale, disponibili in commercio nel rispetto delle norme igieniche. Le materie prime utilizzate non devono contenere polifosfati.
23. Il Concessionario rimane responsabile di tutti i danni diretti ed indiretti che potrebbero verificarsi nell'esercizio dell'attività. Inoltre rimangono a suo carico le assicurazioni sui materiali e sui prodotti.
24. E' vietata la vendita di liquori e/o qualsiasi bevanda o sostanza che contenga alcool anche

in percentuali minime, così come è vietata la vendita di qualsiasi prodotto inadatto al decoro dell'Istituto.

25. Nei locali del bar è vietata l'installazione di video giochi, video poker o altre apparecchiature analoghe.

26. I prezzi di vendita sono quelli indicati nel listino presentato dal Concessionario in sede di Gara. Il Concessionario può essere autorizzato dai Consigli di Istituto ad aggiornare il listino prezzi quando i prezzi all'ingrosso abbiano subito aumenti pari o superiori al 10% nel periodo di riferimento

27. Tutti i prodotti in vendita, con i relativi prezzi, dovranno risultare da apposito listino esposto in maniera ben visibile nel locale del bar, sottoscritto dal responsabile della Concessione e vistato dal Dirigente scolastico.

28. Il Concessionario deve assicurare il servizio cui è preposto durante tutto l'orario di apertura, garantendo in ogni caso la disponibilità dei prodotti per il confezionamento immediato nel rispetto delle caratteristiche alimentari e delle grammature minime indicate nel listino dei prodotti allegato al Bando.

29. Il Concessionario dovrà assicurare quotidianamente la presenza di alimenti vegetariani e/o di alimenti biologici e si impegna a servire, a richiesta dell'Istituto, alimenti appositamente preparati per l'utenza che necessita di diete particolari (ad es. celiaci, intolleranze alimentari, prescrizioni religiose ecc).

30. Per tutti i generi ammessi alla vendita e per le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere rispettate le normative previste in tema di sanità pubblica, pubblica sicurezza e legislazione fiscale, oltre a quelle impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.

31. Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni che verranno impartite dall'Ufficiale Sanitario e dal Comando dei Vigili Urbani per quanto di rispettiva competenza.

32. I Dirigenti Scolastici degli Istituti "A. Volta" e "P. Gobetti", in prima persona o tramite propri delegati, potranno effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che il Concessionario possa rifiutarsi, pena la rescissione della convenzione. Durante le ispezioni il personale addetto, non deve interferire con le procedure di controllo dei tecnici e, in caso di prelievo di campioni, nulla può essere richiesto agli Istituti per la quantità di alimento prelevata.

33. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

34. A titolo indicativo e non esaustivo sono oggetto di controllo e di rilevamento: rispetto dei parametri di peso e capacità, caratteristiche microbiologiche, chimico-fisiche ed organolettiche degli alimenti utilizzati e dei pasti preparati; modalità di deposito e delle temperature di conservazione delle matene prime; termine minimo di conservazione e data di scadenza; modalità di distribuzione dei pasti e rispetto delle temperature di scaldamento; stato igienico degli impianti, dette attrezzature e del personale; organizzazione delle attività di somministrazione e trasporto dei pasti; modalità di sgombero dei rifiuti; modalità di lavaggio e sanificazione delle attrezzature; caratteristiche dei detergenti e disinfettanti utilizzati; professionalità degli addetti e comportamento nei confronti degli utenti del servizio; quantità delle porzioni in relazione alle prescrizioni indicate nel contratto; residui prodotti fitosanitari, micotossine e modificazioni genetiche sui prodotti di origine vegetale; residui sostanze farmacologiche superiori ai limiti di legge sui prodotti di origine animale.

35. I Dirigenti Scolastici dei due Istituti "A. Volta" e "P. Gobetti" si riservano la facoltà di richiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritengano opportuna l'erogazione.

36. Il Concessionario aggiudicatario s'impegna a rispondere in proprio delle eventuali inadempienze rilevate dagli organi preposti per legge al controllo. In particolare il servizio dovrà essere svolto in osservanza della legge n. 283/62 e successive modifiche, del D.P.R. n. 237/80 e del D.P.R. 327/80. Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti che a carico del Concessionario siano state elevate contravvenzioni, questo Istituto ha la facoltà, previa diffida, di revocare la concessione.

37. Il Concessionario dovrà comunicare con congruo anticipo i nominativi del personale che intenderà impiegare nell'espletamento del servizio. I due Istituti "A. Volta" e "P. Gobetti" potranno in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio richiedere la sostituzione del personale che non sia di proprio gradimento.

38. Il personale impiegato dovrà indossare uniformi decorose, adeguate al servizio, in linea con la normativa antinfortunistica e consone all'ambiente educativo. Dovrà essere in regola con la normativa in materia di igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione, vendita e trasporto di sostanze alimentari.

39. Il Concessionario deve assumersi gli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi conseguenti all'assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali di categoria, nonché gli oneri fiscali per lo svolgimento dell'attività di vendita, facendosene quindi carico, senza diritto di rivalsa e di indennizzo e responsabilità, inerente e conseguente, nei confronti dei due Istituti.

40. Sono pure a carico del Concessionario gli oneri relativi alle autorizzazioni amministrative ed alle licenze necessarie per l'esercizio del Bar Servizio di Ristoro.

41. Il Concessionario garantisce che gli impianti e le attrezzature utilizzate sono stati realizzati a norma di legge.

42. Il Concessionario prende visione ed accetta, con la presentazione dell'offerta, il documento di valutazione dei rischi e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività. Si impegna, inoltre, a consegnare copia delle chiavi dei locali all'Istituto scolastico "A. Volta".

43. Il Concessionario assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati ai due Istituti "A. Volta" e "P. Gobetti" o a terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio.

44. I due Istituti "A. Volta" e "P. Gobetti" non assumono alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare al Concessionario o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.

45. Il Concessionario è direttamente responsabile per tutte le attività connesse all'esecuzione del servizio o all'allestimento dei locali svolte da soggetti giuridici terzi e solleva gli Istituti "A. Volta" e "P. Gobetti" da ogni eventuale responsabilità per danni a cose o persone.

46. Gli Istituti "A. Volta" e "P. Gobetti" sono sollevati da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi che usufruiscono del servizio di bar tavola calda/fredda presso i locali dati in concessione.

47. Il concessionario si obbliga a stipulare un'assicurazione RCT, incendio con estensione ricorso terzi da incendio a proprie spese e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione. Tale polizza, i cui massimali saranno concordati col D.S. dell'ITC Volta, pena la sospensione della Convenzione, dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni di qualsivoglia natura cagionati all'Istituto, a terzi, a cose di terzi ed ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da predisporre senza l'apposizione di clausole limitative di responsabilità, a partire dalla consegna dei locali con validità per tutta la durata della concessione. Copia delle suddette polizze verrà consegnata all'Istituto "A. Volta" al momento

della consegna dei locali.

48. Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne gli Istituti "A. Volta" e "P. Gobetti" da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

49. Il Concessionario risponderà direttamente di qualsiasi contravvenzione al regolamento di Polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o alle cose comunque procurati nello svolgimento del servizio di ristoro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte degli Istituti "A. Volta" e "P. Gobetti". A tale fine il Concessionario stipulerà entro sessanta giorni dalla firma della presente convenzione apposita polizza assicurativa di adeguati importi contro eventuali danni a cose o persone

50. A garanzia della concessione, il Concessionario deve costituire presso la Tesoreria dell'Istituto "A. Volta", un deposito cauzionale di Euro 1.000 (mille). Ove il deposito fosse incamerato per una qualsiasi ragione, in toto o in parte, il Concessionario è obbligato al reintegro del deposito cauzionale entro 30 gg. dall'avvenuta comunicazione, pena lo scioglimento della Convenzione.

51. Le irregolarità e le inadempienze che causano disservizi saranno sanzionabili con provvedimento insindacabile del Dirigente Scolastico, notificato al Concessionario mediante l'applicazione di penali commisurate alla gravità delle stesse, da un minimo di Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 250,00, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In ogni caso, ripetute irregolarità ed inadempienze od il mancato pagamento delle penali, saranno causa di risoluzione della presente Convenzione.

52. La registrazione della convenzione sarà a totale carico del Concessionario.

53. Per le controversie relative al presente contratto la competenza è del Foro di Firenze.

54. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara si fa riferimento alle norme e disposizioni di legge nazionali, comunitarie e regionali in vigore.

Bagno a Ripoli, li

Per il Concessionario _____

Per l' Istituto Tecnico Commerciale "Alessandro Volta" _____

Per il Liceo Scientifico "Piero Gobetti" _____

